

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

*(articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2018...)

### **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.  
Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

### **Articolo 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche**

1. Il fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, per i servizi e le forniture
2. L'importo da destinare al fondo sarà così determinato:
  - Per i lavori pubblici: nel 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara (comprensivo del costo del personale e degli oneri di sicurezza, ed esclusa IVA), indipendentemente dalla procedura adottata per l'affidamento lavori.
  - Per i servizi di importo a base di gara superiore a € 10.000,00: nel 2% dell'importo dei servizi posti a base di gara (esclusa IVA, indipendentemente dalla procedura adottata per l'affidamento del servizio).
  - Per le forniture di importo a base di gara superiore a € 10.000,00: nel 2% dell'importo delle forniture poste a base di gara (esclusa IVA, indipendentemente dalla procedura adottata per l'acquisizione dell'oggetto della fornitura).
3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Potrà subire, invece, aumenti in funzione di eventuali modifiche al contratto, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e se, tali modifiche, saranno soggette alle attività di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente articolo 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività di:
- a) responsabile unico di procedimento;
  - b) programmazione della spesa per investimenti;
  - c) valutazione preventiva dei progetti
  - d) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - f) coordinamento della sicurezza e collaudatore statico laddove necessario;
  - g) collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- per quanto attiene le opere pubbliche, e di:
- a) responsabile unico del procedimento;
  - b) direzione dell'esecuzione
  - c) verifica di conformità;
- per quanto attiene i servizi e le forniture.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

**Articolo 4 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche, qualora diverso dall'ordinaria composizione dell'ufficio, è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

**Articolo 5 - Ripartizione dell'incentivo**

La quota di fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori (Tabella 1):

| Qualifica | Attività (articolo 113, comma 2) | Peso in % |
|-----------|----------------------------------|-----------|
| RUP       | Responsabile del procedimento    | 21%       |

|                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
|                                      | Programmazione della spesa per investimenti                                       | 1%          |
|                                      | Validazione progetto e/o verifica preventiva                                      | 5%          |
|                                      | Direzione dei lavori  | 5%          |
|                                      | Coordinamento della sicurezza (laddove previsto)                                  | 2%          |
|                                      | Collaudo Strutturale (laddove previsto)   | 2%          |
|                                      | Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità                          | 2%          |
| Ipotesi con 3 (tre)<br>Collaboratori | Responsabile del procedimento   | 51%         |
|                                      | Programmazione della spesa per investimenti                                       | 1%          |
|                                      | Validazione progetto e/o verifica preventiva                                      | 3%          |
|                                      | Direzione dei lavori  | 4%          |
|                                      | Coordinamento della sicurezza (laddove previsto)                                  | 1%          |
|                                      | Collaudo Strutturale (laddove previsto)   | 1%          |
|                                      | Collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità o di regolare esecuzione | 1%          |
| <b>Totale</b>                        |   | <b>100%</b> |

- per i servizi o forniture (Tabella 2):

| Attività (art. 113, comma 2)   | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo |
|--|---|
| Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 24%   |
| Responsabile unico di procedimento   | 20%   |
| Collaboratori responsabile unico di procedimento   | 4%  |
| Direzione dell'esecuzione  | 22%   |
| Collaboratori alla direzione dell'esecuzione   | 4%  |
| Verifica di conformità del responsabile del progetto   | 22%   |
| Collaboratori alla verifica del progetto   | 4%  |

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste al comma 1 il Responsabile bilancia le percentuali di conseguenza, mantenendo i totali.
2. Le quote parti dell'incentivo delle attività di cui al comma 1 corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

#### **Articolo 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
3. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti vengono così liquidate:
  - a) fase progettuale definita come tale la fase che inizia con l'affidamento di cui all'art. 4 ovvero dalla approvazione del primo atto inerente la progettazione dell'opera fino all'approvazione del progetto esecutivo nel caso di lavori (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ovvero alla data di pubblicazione del bando di gara nel caso di Servizi o forniture: 50% dell'incentivo;

- b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), che si conclude con l'approvazione del Collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità o della regolare esecuzione: 50% dell'incentivo.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
  3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Articolo 7 - Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

#### **Articolo 8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18/08/2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex articolo 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2015.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19/08/2014 e fino al 18/04/2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex articolo 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2015.
3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

